

> NOVEMBRE / DICEMBRE 2009



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVIII N.6

IANI
A

BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.6 / 2009

Notizie dal CUP	PROFESSIONI - Il Presidente Dellai convoca gli Ordini di Ivo Fadanelli	.3
Leggi I Decreti	Circolare in materia di edilizia sostenibile concernente il regolamento sulla certificazione energetica	.5
Approfondimenti	Il comitato interprofessionale fa il punto sulla certificazione energetica	.10
Attività dell'Ordine	L'Ordine degli Architetti di Trento socio del Green Building Council Italia	.12
	CONCILIAZIONE, firmato il protocollo fra gli Ordini e la Camera di Commercio di Trento	.15
Notizie da Inarcassa		.17
Note I Avvisi	Le varianti alle DIA o alle concessioni	.19
Progetti I Concorsi	PREMIO ILETE	.22

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:

Vicolo Galasso, 19
38100 Trento

Tel. 0461/261163

Fax. 0461/264685

e-mail: infotrento@awn.it

sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:

GBF® srl unipersonale - Via Lunelli, 13

38100 Trento

Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:

GBF® srl unipersonale - Trento

Stampa:

LA GRAFICA srl

Z.I. via Matteotti 16

38065 Mori (TN)

In copertina:

Frank O'Gehny & Associates.inc.

Pariser platz 3, DG Bank building, Berlino

Scritti, fotografie e disegni impegnano

soltanto la responsabilità dell'autore

Autorizzazione del Tribunale di Trento

N. 380 R.st. 14/6/82

dai CUP

PROFESSIONI IL PRESIDENTE DELLAI CONVOCA GLI ORDINI

di Ivo Fadanelli



Le tappe

- L'inchiesta

Il Corriere della Sera e il Corriere del Trentino hanno lanciato il "Manifesto dei piccoli", per dare voce ai problemi delle piccole aziende e dei professionisti.

- In Trentino

In provincia, sul Corriere del Trentino, le piccole imprese hanno lanciato su proposta del Presidente di Confescercenti, Loris Lombardini, l'idea di una piattaforma comune di richieste a Piazza Dante.

Gli Ordini professionali hanno sollevato problemi di disagio tra i giovani laureati e un eccessivo ricorso al massimo ribasso, soprattutto da parte dei Comuni.

- L'intervista

Sul Corriere del Trentino del 15 novembre il Presidente Dellai ha ammesso che i professionisti trentini meritano più attenzione. Il giorno 17 novembre il Presidente del Consorzio dei Comuni, Marino Simoni, ha raggiunto un primo accordo con gli Ordini tecnici per ridurre o regolamentare il massimo ribasso negli appalti di progettazione.



Sull'onda dell'inchiesta del Corriere della Sera e Corriere del Trentino che ha lanciato il "Manifesto dei piccoli" per dare voce ai problemi delle piccole aziende e dei professionisti, il Presidente Dellai è passato dalle parole ai fatti ed ha convocato il giorno 25 novembre tutti i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali unitamente al

Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi della Provincia di Trento. Obiettivo del Presidente Dellai era quello di incrementare la sinergia tra ente pubblico e Ordini e per comprendere le loro richieste e stilare assieme progetti e strategie d'azione affrontando tutti i problemi irrisolti che i professionisti hanno messo sul tappeto: burocrazia soffocante, barriere all'ingresso dei giovani professionisti, eccessivo ricorso al massimo ribasso nelle gare per l'assegnazione dei lavori pubblici, lo scarso coinvolgimento dei professionisti durante la stesura delle manovre provinciali.

Nell'incontro, alla presenza di oltre venti Presidenti di Ordini e Collegi trentini, Dellai ha risposto aprendo loro un tavolo per i patti per lo sviluppo assieme a imprenditori e sindacati. Si è poi parlato di aggregazioni di studi, di formazione professionale di ampliamento della Legge 4/2007 relativamente ad

interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali.

Si è ancora parlato del disegno di legge "Sviluppo del capitale professionale del Trentino" cui sta lavorando la Giunta per sostenere progetti per la riqualificazione organizzativa e tecnologica delle attività e incentivare la creazione di studi interdisciplinari e intrasettoriali.

Soddisfazione quindi, da parte di tutti i presenti, per questa apertura e per questo riconoscimento delle professioni intellettuali, spesso considerata invisibile dall'ente pubblico, come parte sociale che li vede per la prima volta seduti ad un tavolo comune con tutte le forze sociali ed economiche.

Il giorno 14 dicembre il Presidente Dellai ha riconvocato tutti gli Ordini e Collegi Trentini e tutte le parti sociali per la firma del protocollo di intesa del patto per la qualità sociale, per la quantificazione delle spese correnti e per la creazione di valore con azioni di sistema.

Tale protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, le parti sociali ed economiche al fine di costituire specifici tavoli di lavoro per la puntuale individuazione degli interventi e delle iniziative afferenti ai predetti Patti.

I TAVOLI PROPOSTI SONO IN SINTESI TRE:

1. tavolo tecnico che sarà coordinato dal Dirigente PAT ing. De Col relativo alla risoluzione dell'eccessivo ricorso del massimo ribasso nelle gare di progettazione.

Al tavolo parteciperanno i rappresentanti delle professioni tecniche.

2. Tavolo relativo all'ampliamento e revisione della Legge 4/2007 che sarà coordinato dal Dirigente PAT dott. Sandri.

Al tavolo parteciperanno rappresentanti delle tre aree professionali: economico-giuridica, tecnica e socio sanitaria.

3. Tavolo coordinato dalla Dirigente PAT dott.ssa Fambri sul tema "patti per lo sviluppo" al quale parteciperanno, oltre alle professioni, tutte le parti sociali e i sindacati.

Questo tavolo dovrà produrre contributi concreti da inserire nel disegno di legge "Sviluppo del capitale professionale del Trentino". Al tavolo parteciperanno i rappresentanti degli Ordini e Collegi trentini.

CIRCOLARE IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE CONCERNENTE IL REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con il Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., pubblicato sul B.D.R. n. 35 del 25 agosto 2009, sono state approvate le “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, di seguito indicato come “Reg.” che costituiscono, insieme alle norme nazionali, il recepimento della Direttiva europea 2002/91/CE sul calcolo delle prestazioni e la certificazione energetica degli edifici.

Il Reg. contiene indicazioni specifiche per l’attuazione in Provincia della Direttiva sopra citata e prevede inoltre una serie di misure attuative che saranno approvate con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale.

Di seguito, si riportano alcune considerazioni sugli aspetti più innovativi recepiti dalla nuova disciplina provinciale, come risulta dal Reg.; per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento provinciale, vige la normativa nazionale contenuta prevalentemente nelle seguenti norme:

- Legge 10/91
- D.Lgs. 192/2005
- D.Lgs. 311/2006
- D.Lgs. 115/2008
- D.P.R. 59/2009
- Decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali 2009”.



Art. 1 - Finalità

Gli aspetti salienti trattati dal Reg. sono:

- *la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;*
- *le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;*
- *il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;*
- *i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;*
- *la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica.*

Art. 2 - Omissis

Art. 3 - Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d’uso secondo il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Il Reg. prevede però alcuni casi di esclusione dell’applicazione in ragione del valore storico-artistico o tradizionale nonché delle modalità d’uso.

Art. 4 - Requisiti di prestazione energetica e Allegato A

I requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare sono riportati nell’Allegato A del Reg..

L’Allegato A si applica nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;*
- b) sostituzione edilizia;*
- c) demolizione e ricostruzione;*
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;*
- e) ristrutturazione totale dell’intero edificio.*

I requisiti di prestazione energetica sopra richiamati trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal 1 Novembre 2009 (comma 1, art. 13 Reg.).

Sono previste inoltre prestazioni semplificate, da individuare con una deliberazione della Giunta provinciale, nei casi di:

- a) ristrutturazione totale di una o più unità immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento;*
- b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.*

Le prescrizioni semplificate per gli edifici esistenti sopra richiamate trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta deliberazione (comma 2, art. 13 Reg.).

Il primo periodo del comma 6 recita che “Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attività ovvero all’atto dell’approvazione del progetto ove sia richiesto l’acertamento di conformità urbanistica.”

Alla luce del successivo periodo, “Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell’ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dal ‘articolo 6, comma 1, (il fabbisogno specifico globale di energia primaria EP_{gl} , il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale EP_r e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario EP_{acs} , la stima delle emissioni di CO_2 e la classe energetica di appartenenza N.d.R.) con le modalità previste dalla medesima deliberazione.”, si evince che la relazione citata è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91.

È opportuno ricordare che la relazione deve contenere i dati relativi al rispetto dei requisiti minimi previsti dal Reg., dal D.Lgs 192/05 e 311/06 nonché dal DPR 59/09.

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all’Allegato A:

Si riportano in sintesi i principali punti contenuti nell’Allegato A al Reg..

In attesa che vengano emanate le norme tecniche relative ai fabbisogni per l’illuminazione e la climatizzazione estiva, il fabbisogno di energia primaria dell’edificio EP_{gl} è calcolato come somma del fabbisogno di energia per riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, ossia:

$$EP_{gl} = EP_r + EP_{acs}$$

Per gli interventi che rientrano nei seguenti casi:

- **edifici di nuova costruzione**
- **edifici esistenti:**
 - > sostituzione edilizia
 - > demolizione e ricostruzione
 - > ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo
 - > ristrutturazione totale dell’intero edificio

si richiede che la prestazione energetica minima sia pari a:

	Energia per riscaldamento EP_r	Energia per acqua calda sanitaria EP_{acs}	Energia totale EP_{gl}
Edifici residenziali	kWh/m ² 45	kWh/m ² 18	kWh/m ² 60
Edifici non residenziali	kWh/m ³ 13	kWh/m ³ 5	kWh/m ³ 17

Il valore da rispettare è quello dell’energia totale.

I calcoli per ricavare i valori di energia per riscaldamento e per acqua calda sanitaria vanno effettuati con riferimento ai Gradi Giorno del comune di Trento; la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, dovrà comunque riportare anche l’indicazione sul consumo energetico EP_{gl} riferito al comune di ubicazione dell’edificio.

Classificazione energetica degli edifici

La graduazione dei valori di prestazione energetica (EP_{gl}) consente di classificare gli edifici secondo la scala alfabetica riportata nelle tabelle n. 3 e n. 4 dell’allegato A, rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali.

Tab. 3 - Edifici residenziali

KWh/m ² anno	EP_r	EP_{acs}	EP_{gl}
CLASSE A+	≤22	≤9	≤30
CLASSE A	≤22	≤18	≤40
CLASSE B+	≤35	≤18	≤50
CLASSE B	≤45	≤18	≤60
CLASSE C+	≤60	≤21	≤80
CLASSE C	≤100	≤21	≤120
CLASSE D	≤155	≤24	≤180
CLASSE E	≤195	≤30	≤225
CLASSE F	≤230	≤36	≤270
CLASSE G	>230	>36	>270

Tab. 4 - Edifici non residenzia

KWh/m ² anno	EP_r	EP_{acs}	EP_{gl}
CLASSE A+	≤6	≤3	≤9
CLASSE A	≤6	≤5	≤11
CLASSE B+	≤9	≤5	≤14
CLASSE B	≤13	≤5	≤17
CLASSE C+	≤17	≤6	≤23
CLASSE C	≤29	≤6	≤34
CLASSE D	≤44	≤7	≤51
CLASSE E	≤56	≤9	≤64
CLASSE F	≤65	≤10	≤77
CLASSE G	>65	>10	>77

Art. 5 - Interventi soggetti a certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione integrale degli elementi dell’ involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell’immobile.

Ai sensi della normativa statale, la certificazione energetica è obbligatoria anche nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Art. 6 - Attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica (ACE) è compilato e asseverato da un soggetto certificatore, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Sempre con deliberazione della Giunta provinciale, sarà adottato un modello di ACE che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- fabbisogno specifico globale di energia primaria EP_{gl} ;
- fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale EP_r e per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario EP_{acs} ;
- stima delle emissioni di CO_2
- la classe energetica di appartenenza.

L'ACE è trasmesso in copia al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

L'ACE ha una validità di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

Secondo l'art. 84 della LP 1/08, in caso di mancata trasmissione della certificazione, la dichiarazione di fine lavori è inefficace; ai sensi dell'art. 91 LP 1/08 "Vigilanza sull'attività di certificazione", l'agenzia provinciale per l'energia vigila sull'attività di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni rilasciate ed eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in quanto compatibili con questo capo. La vigilanza è effettuata anche mediante accertamenti e ispezioni in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori".

Art. 7 - Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

Le certificazioni energetiche sono rilasciate da soggetti specificatamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con l'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n° 2446 del 16 ottobre 2009.

Gli organismi riconosciuti svolgono principalmente le seguenti funzioni e attività:

- accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;
- controllo sui certificati energetici esuli' operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto all'articolo 8;
- promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

Art. 8 - Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

L'elenco dei soggetti certificatori abilitati è gestito dall'organismo di abilitazione in conformità all'Allegato E alla deliberazione della Giunta provinciale

n. 2446 del 16 ottobre 2009. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- uno dei seguenti **titoli di studio**:
 - diploma di laurea o laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale
 - diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale.
- un'adeguata **competenza** comprovata, alternativamente, da:
 - > esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
 - progettazione dell'isolamento termico degli edifici
 - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva
 - gestione energetica di edifici ed impianti
 - certificazioni e diagnosi energetiche
 - > frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici.

Possono essere iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti sopra elencati, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

- gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici abilitati
- i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui sopra
- gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui sopra.

Art. 9 - Omissis

Art. 10 - Vigilanza

L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, comunicando gli esiti degli accertamenti all'organismo di abilitazione nonché ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato.

Art. 11 - Targa energetica

Conseguentemente all'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 13, per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica; è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia.

Art. 12 - Omissis

Art. 13 - Disposizioni transitorie e allegato B

I requisiti di prestazione energetica di cui al comma 1 dell'art. 4 trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal 1 Novembre 2009 .

Le prescrizioni semplificate per gli edifici esistenti di cui al comma 2 dell'art. 4 trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta deliberazione.

Tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013.

L'attestato di **qualificazione** energetica precedentemente redatto ai sensi delle norme nazionali e degli indirizzi provinciali vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi del regolamento, purché integrato da un certificatore abilitato con l'indicazione della classe energetica.

L'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica fissata dalla Provincia di Trento e quella di Bolzano (CasaClima), in questo caso tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria e del rendimento dell'impianto. Nella seconda colonna della tabella è riportata una graduazione in funzione della "Premialità urbanistica" per incentivare e diffondere tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'articolo 86 della L. P. n. 1/2008.


Nota bene: nel caso di CasaClima, il consumo va calcolato tenendo conto anche delle prestazioni relative al riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e al rendimento dell'impianto.

Comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo il presente regolamento e quella prevista dalla Provincia autonoma di Bolzano

TIPOLOGIA EDIFICIO	PREMIALITÀ URBANISTICA	kWh/mq	Provincia autonoma di Trento	CasaClima
EDIFICI NUOVI	max	<30	A+	Gold
	med	<40	A	A ₄₀
	min	<50	B+	A ₅₀
	obbligatorio	<60	B	B ₆₀
EDIFICI ESISTENTI	event. X salti di classe	<80	C+	B ₈₀
		<120	C	C-D
		<180	D	E
		<225	E	F
		<270	F	F
		>270	G	G



IL COMITATO INTERPROFESSIONALE FA IL PUNTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Dal 25 luglio 2009, si applica anche nella nostra Provincia la Certificazione Energetica Nazionale. Si tratta di una novità importante strettamente legata all'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Le norme Nazionali previste per la Certificazione Energetica degli edifici, in attesa dell'entrata a regime della Certificazione Energetica Trentina, **si devono** applicare anche nella nostra Provincia.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa provinciale sono abilitati tutti i professionisti liberi o associati iscritti ai relativi ordini e collegi che, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dovranno dichiarare **nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione**, l'assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

Nel caso di certificazione di edifici esistenti la dichiarazione dovrà riguardare l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con

i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.


In questa fase tutti i tecnici abilitati, se non in conflitto di interessi, possono compilare l'**Attestato di Certificazione Energetica secondo le Linee Guida Nazionali e non esistono liste o elenchi ristretti di tecnici abilitati**.

Solamente con l'entrata in vigore della normativa Provinciale, attesa per fine anno, sarà istituito un Organo di Abilitazione al quale potranno iscriversi i tecnici che avranno superato un corso di abilitazione specifico o abbiano ricevuto l'accreditamento sulla base del curriculum professionale prodotto al proprio Ordine o Collegio di appartenenza. Solo tali tecnici saranno pertanto abilitati a redigere il certificato energetico.

Il Comitato Interprofessionale, a tutela della qualità delle prestazioni dei tecnici e a salvaguardia del consumatore, segnala e mette in guardia il cittadino sul fatto che in questa fase di transizione dalla legge nazionale a quella provinciale, ci sono tecnici e associazioni che si propongono sul mercato millantando l'esclusiva competenza professionale.

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO SOCIO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

arch. Carlotta Cocco



Verbale assemblea soci GBC Italia

Il 5 Novembre si è svolta a Rovereto l'assemblea soci del Green Building Council Italia (GBC Italia) di cui l'ordine degli Architetti è membro dal maggio 2009.

L'obiettivo dell'assemblea, oltre all'approvazione del bilancio, è stato di presentare le attività fino a qui svolte e costruire un'ipotesi di sviluppo futuro anche attraverso il coinvolgimento diretto dei soci.

Il Presidente del GBC Italia, Mario Zoccatelli, ha aperto i lavori con un'illustrazione generale delle attività passate e future; Andrea Fornasiero, presidente dei Comitati LEED, ha esposto le modalità e tempistiche di come si sono svolti i lavori all'interno dei comitati, le problematiche riscontrate e il programma di completamento futuro. A conclusione il consigliere Enrico Scalchi ha presentato il bilancio economico, di seguito approvato all'unanimità.

Dopo questa prima parte espositiva, l'assemblea, rispondendo alle caratteristiche dell'associazione di coinvolgere direttamente i soci, si è svolta attraverso la formazione di gruppi di lavoro tematici i quali, per mezzo di proposte e suggerimenti, hanno individuato strategie e ipotesi per le future linee di sviluppo. I gruppi di lavoro sono stati coinvolti nelle tematiche:

- Membership (fidelizzazione dei soci);
- Formazione (organizzazione e accertamento della richiesta formativa);
- Comunicazione (canali e contenuti per una diffusione sul territorio nazionale);
- Fund Raising (individuazione di risorse finanziarie).

In tale contesto l'Ordine degli Architetti ha partecipato alla sezione Formazione anche con la finalità di indivi-

duare le opportunità e modalità di concretizzazione di corsi informativi per gli iscritti.

Sorge la domanda: ma che cos'è GBC Italia? Quali sono i contenuti di GBC Italia?

Il GBC Italia è nato in provincia di Trento nel Febbraio 2008, come Associazione senza fini di lucro che opera con la finalità di promuovere, sul territorio provinciale e nazionale, l'edilizia sostenibile e diffondere il protocollo di valutazione della sostenibilità degli edifici LEED (acronimo di Leadership in Energy and Environmental Design) di origine statunitense.

Come esplicitato nell'introduzione dal Presidente, Mario Zoccatelli, il contesto culturale contemporaneo valorizza l'ambiente come bene comune e richiede, per la sua tutela, una radicale modifica nelle metodologie del mondo produttivo. Il ruolo del GBC Italia in tale ambito è mirato alla promozione e salvaguardia del bene comune attraverso LEED, creando nuove dinamiche di relazione nel settore, organizzando il mercato e le conoscenze nella filiera dell'edilizia, in generale alzando la qualità ecosostenibile del costruito.

Seguendo tali obiettivi si sono sviluppate le attività nei primi due anni di vita dell'Associazione.

Nel 2008 le azioni si sono incentrate nella traduzione del protocollo LEED New Construction 2.2. ed adattamento al contesto normativo e metodologico italiano.

Il 2009 è stato l'anno di adeguamento del lavoro fatto al nuovo protocollo statunitense entrato in uso in Aprile (LEED 2009 - V3 aggiornamento del LEED NC 2.2) e l'avvicinamento presso l'USGBC di LEED Italia 2009.

La buona riuscita dei lavori è dimostrata dal fatto che l'11 Novembre 2009, LEED Italia è stato presentato al Convegno di Apertura (Opening Session) del Green Building Expo svoltosi a Phoenix, Arizona.

Il Manuale LEED Italia sarà disponibile in Marzo 2010, contestualmente con l'avvio della sua applicazione nel territorio Nazionale. A tal fine in dicembre sono iniziati i



primi corsi per formare professionisti italiani nelle attività di Formazione e Revisione del protocollo LEED Italia.

Per quanto riguarda la struttura dell'associazione GBC Italia, dalla data della sua formazione e parallelamente al lavoro teorico sul protocollo LEED, ha avuto un notevole sviluppo organizzativo attraverso il rafforzamento nel coinvolgimento di nuovi soci (attualmente 250) e l'avvio a livello nazionale dei Gruppi di lavoro territoriali, i "Chapter", in Lombardia - Veneto - Emilia Romagna - Puglia.

Il passo successivo sarà lo sviluppo di nuovi prodotti con l'ampliamento dei contesti di applicazione di LEED con: *LEED per Edifici Esistenti*, *LEED per Abitazioni*, *LEED per Scuole*, *LEED per Edifici Storici*.

I professionisti ed il GBC Italia

Lo statuto del GBC Italia in ottemperanza allo statuto del USGBC, non consente l'iscrizione ai singoli professionisti, in quanto "possono essere soci le Società di persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali e cooperative, i consorzi fra imprese ed altri enti consortili, gli studi professionali associati, gli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, le fondazioni, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione".

Per superare tale barriera normativa, poiché è centrale il ruolo dei professionisti nel processo di progettazione e certificazione LEED, si prospetta di creare la base per una futura collaborazione e scambio tra Ordine degli Architetti di Trento e GBC Italia attraverso una attività informativa in merito ad eventi, manifestazioni e proposte che l'Associazione metterà in essere in futuro. Questo è il primo passo per la creazione di dinamiche di relazione dirette e sinergiche tra i due enti attraverso metodi da costruire e condividere con l'ipotesi di un futuro gruppo di lavoro, che consenta una partecipazione diretta ed attiva dei professionisti, di fatto principali attori del processo LEED e dello sviluppo culturale del fare architettura.



CONCILIAZIONE, FIRMATO IL PROTOCOLLO FRA GLI ORDINI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO

Lo scorso 28 ottobre anche l'Ordine degli Architetti ha firmato, unitamente ad altri ordini tecnici, il protocollo di intesa con la Camera di Commercio per la promozione e la diffusione all'interno delle categorie professionali dell'istituto della conciliazione.

A seguire un breve approfondimento della materia ricavato dagli opuscoli informativi pubblicati dalla CCIAA di Trento.

COS'È LA CONCILIAZIONE

La conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, che prescinde dall'intervento del giudice ordinario. Non è quindi un procedimento contenzioso e non prevede l'imposizione di decisioni di terzi alle parti, con vincitori e vinti.

Lo scopo della conciliazione è infatti quello di giungere ad una soluzione rapida, amichevole, soddisfacente e possibilmente duratura fra le parti, con l'ausilio di un terzo (conciliatore) imparziale, neutrale ed esperto in tecniche di mediazione.

La conciliazione si distingue quindi sia dall'arbitrato, perché la risoluzione non è deferita alla decisione vincolante del terzo, sia dalla transazione, che si perfeziona con il mero incontro della volontà delle parti per reciproche concessioni.

Dunque, la conciliazione presenta le seguenti caratteristiche peculiari, che costituiscono anche i suoi punti di forza:

volontaria: le parti possono decidere di aderire o meno; possono decidere di portare a buon fine l'iter conciliativo solo se lo considerano vantaggioso per i loro interessi; non sono costrette a raggiungere un accordo ed in caso di esito positivo ne delineano i termini;

cooperativa: il conciliatore condurrà le parti verso una negoziazione cooperativa, ovvero le stimolerà a mantenere, rinforzare ed eventualmente recuperare i rapporti;

imparziale: il conciliatore è un professionista che non ha alcun legame (indipendente) e/o interesse (neutrale) con le parti; non decide, non esprime alcun parere tecnico sulla vicenda, ascolta, media le varie situazioni e problematiche oggetto della controversia, garantendo parità di trattamento alle parti;

veloce: la durata normale della procedura dipende dalla natura e dalla complessità della controversia. Quasi sempre si esaurisce in un solo incontro di conciliazione;

creativa: ogni accordo è modellato sulla misura degli interessi e delle esigenze delle parti, dando anche vita a soluzioni creative magari non pensate inizialmente da costoro e tali da preservare e migliorare le relazioni future;

riservata: quanto emerge dagli incontri di conciliazione è strettamente riservato e non può essere divulgato al di fuori di tale ambito, né dai conciliatori, né dalle parti, né da altri soggetti eventualmente presenti. Pertanto, in caso di procedimenti contenziosi aventi ad oggetto la medesima causa, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante l'incontro di conciliazione non potranno essere utilizzate come prove;

priva di rischi: la procedura conciliativa non preclude la proposizione di una causa di fronte alla giustizia ordinaria. Nel caso la conciliazione si concluda con il raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto e le parti si impegneranno a darne esecuzione con modalità da loro stesse stabilite; nel caso di mancato accordo, le parti sono libere di procedere per altre vie;

efficiente ed efficace: la conciliazione è una procedura efficiente perché consente economie di tempi e di costi; è inoltre efficace perché, diversamente da ogni altra procedura di soluzione di conflitti, permette di risolvere le liti con massima soddisfazione per i soggetti coinvolti;

economica: i costi sono predeterminati e ridotti rispetto a quelli di qualsiasi altra procedura giudiziaria e possono anche essere oggetto di misure promozionali a favore dell'utenza.

CHI PUÒ ACCEDERVI

È un servizio che può essere potenzialmente utilizzato da ogni soggetto interessato e, per quanto concerne la conciliazione camerale, soprattutto per le controversie fra imprese e fra imprese e privati/consumatori.

QUANDO RICORRERVI

La conciliazione è particolarmente conveniente quando insorgono controversie di natura economica, che, sia a livello di tempo che di costi, rischiano spesso di compromettere i rapporti tra le parti. È comunque uno strumento adatto a risolvere qualsiasi tipo di conflitto di natura civile e commerciale. Non può peraltro essere utilizzato nei casi in cui l'oggetto del contendere rientri nelle materie di diritto tributario, diritto del lavoro, diritti indisponibili.

LA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Al di là del fatto che la conciliazione è una procedura volontaria e, come tale, può essere attivata quando vi sia il consenso espresso di entrambe le parti, può risultare altresì utile prevedere, fin dall'inizio, l'inserimento nei contratti e/o statuti di un'apposita clausola di conciliazione.

L'impiego di tale clausola impegnerà i contraenti ad esperire, davanti ad un'istituzione determinata, per esempio proprio la Camera di Commercio, un tentativo di conciliazione per cercare di risolvere la controversia che potrà insorgere tra loro, prima di giungere alla eventuale fase contenziosa.

È essenziale che il contenuto della clausola di conciliazione sia il più chiaro e preciso possibile, in modo da ridurre al minimo i dubbi interpretativi.

Qui di seguito, a mo' di esempio e senza pretesa di esaustività, si propone una clausola standard di conciliazione da utilizzare eventualmente nei contratti e/o negli statuti.

ESEMPIO DI CLAUSOLA-TIPO GENERALE PER LA CONCILIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto (o statuto) o ad esso collegate, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in base al vigente regolamento.

Sono escluse le controversie che abbiano ad oggetto del contendere diritti indisponibili, materie in diritto tributario o diritto del lavoro.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento opera, nell'ambito della conciliazione, attraverso una propria Segreteria sulla base di un Regolamento di conciliazione - uniforme in tutto il sistema camerale italiano - che ne definisce modalità, tempi e costi della procedura.

Attualmente si avvale di circa 20 conciliatori, che sono professionisti laureati ed iscritti agli Albi (in particolare, dottori commercialisti ed avvocati) formati a seguito di specifici corsi in tecniche di mediazione, con valutazione finale, approntati in base agli standard definiti a livello nazionale da Unioncamere.

www.tn.camcom.it (alla sezione "Funzioni e Competenze - Conciliazione")

CONGUAGLIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2008: POSSIBILE POSTICIPARE IL SALDO AL 30 APRILE 2010

Il CdA di INARCASSA, recependo l'indirizzo espresso dal Comitato Nazionale dei Delegati in considerazione del periodo di particolare contingenza economica della professione, ha deliberato la facoltà di posticipare il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali dell'anno 2008, previsto normalmente entro il 31/12/2009, al 30 aprile 2010 con l'applicazione dell'interesse del 1% fisso. Il professionista che voglia avvalersi dell'agevolazione

dovrà conservare il bollettino MAV relativo al conguaglio, che riceverà regolarmente entro la il 31 dicembre, e versare l'importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2010.

L'importo relativo all'interesse sarà riscosso unitamente alla prima rata del contributo minimo per l'anno 2010, con scadenza 30 giugno 2010.

NUOVE MODALITÀ PER L'ACCOGLIMENTO D'UFFICIO DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE IN VIGORE DAL 12 NOVEMBRE 2009

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2009, ha deliberato nuovi indirizzi per l'accoglimento d'ufficio delle domande di rateazione.

I professionisti che desiderano avere chiarimenti a riguardo, con riferimento alla propria situazione contributiva, possono rivolgersi al Call Center Inarcassa, al n. telefonico 06.85274330 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.15-17.00), oppure inoltrare un quesito tramite il servizio di web-mail "Inarcassa Risponde", a disposizione sul sito inarcassa.

Le modalità e i termini per la concessione della rateazione d'ufficio sono i seguenti:

- la domanda di rateazione deve essere presentata alla Direzione Attività Istituzionali (DAI) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo di addebito, oppure dalla data della notifica dell'esito del ricorso amministrativo;
- la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione del debito, di rinuncia ad azioni di giudizio in opposizione in sede civile e di impossibilità a fare fronte al pagamento in soluzione unica; in assenza di dette dichiarazioni, la Direzione (DAI) potrà procedere alla richiesta di completamento dando un termine breve pari a 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- la domanda può essere accolta unicamente in presenza di regolarità documentale (dichiarazione IRPEF e IV A presentate e - qualora acquisite da Anagrafe Tributaria - confermate dall'associato); in caso di mancanza delle dichiarazioni sul reddito e sul volume d'affari, la Direzione (DAI) procederà alla richiesta di completamento entro il termine di 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- il debito complessivo - inteso come somma di contributi e sanzioni - è rateizzabile se di importo superiore a euro 2.500,00;
- la rateazione può essere concessa esclusivamente per debiti riferiti ad annualità antecedenti la seconda rispetto l'istanza (ad esempio per debiti riferiti fino all'anno 2007 compreso, per istanze presentate nel 2009); la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente - rappresentata dalle somme dovute per l'annualità in corso e per il conguaglio dell'anno precedente - o a rate di piani di ammortamento concessi e non rispettati è ostativa all'accoglimento dell'istanza stessa;
- altri debiti scaduti rispetto a quelli oggetto dell'istanza vanno inclusi nel piano complessivo di rateazione del debito o saldati preventivamente all'accoglimento ed in unica soluzione;
- la durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi con rate quadrimestrali di pari importo; il saldo dell'onere complessivo della rateazione dovrà avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- per il 2010 il tasso di interesse annuo applicato è pari al 3% per le sanzioni e al 7,5% per i contributi; il tasso può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dall'inizio di ogni anno solare successivo;
- qualora l'istanza riguardi un importo superiore a 40.000,00 euro congiuntamente alla richiesta di un periodo di rateazione superiore, essa deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza.

Le condizioni suddette sono estese anche a tutte le domande di rateazione presentate e ancora non definite alla data del 12 novembre 2009.

**CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI
SUL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO
ESISTENTE (ART. 4 L.P. 2/2009)**

**LE VARIANTI
ALLE DIA
O ALLE
CONCESSIONI**

Riceviamo da Cassa del Trentino l'interpretazione fornita sulla possibilità di presentare varianti alle DIA o alle concessioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio abitativo esistente ai sensi dell'art. 4 della L.P. 2/2009*, la c.d. legge finanziaria di assestamento 2009.

In considerazione di quanto emerso nei contatti con gli utenti, al fine di dirimere i dubbi, durante l'esecuzione dei lavori sono ammesse varianti al progetto purché:

- i contenuti della variante non modifichino la sostanza dei lavori ammessi a contributo;**
- non vengano modificati i soggetti intestatari e beneficiari del contributo stesso fermo restando che la spesa ammessa non può essere aumentata e quindi rimane invariata anche se la variante comporta un aumento del costo complessivo dell'intervento.**

Il rispetto delle caratteristiche di cui sopra sarà certificato dal tecnico incaricato in sede di rendicontazione.

Nel caso di varianti riguardanti edifici soggetti a parere del servizio urbanistica dovrà essere acquisito preventivamente il parere del servizio medesimo, con esclusione delle varianti in corso d'opera che osservano le condizioni ed i limiti dell'art. 86 della L.P. n. 22/91 (legge urbanistica).

Rimangono comunque fermi i criteri di concedibilità dei contributi.

Pertanto per i modelli C e B2 le varianti devono avere ottenuto il preventivo parere del servizio urbanistico (con esclusione delle varianti in corso d'opera) per evitare che il servizio debba esprimersi, magari negativamente o con prescrizioni, su lavori già finiti. In quest'ultimo caso, se il richiedente non fosse in grado di ottemperare alle prescrizioni o se il parere fosse negativo, la domanda decadrebbe dal contributo.

<http://www.cassadel trentino.it/home.aspx>

Art. 4 - Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); il contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), con l'esclusione delle nuove costruzioni, e dell'articolo 105 della medesima legge provinciale.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

3. Il contributo disciplinato da quest'articolo è alternativo alla detrazione d'imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

4. Ciascun richiedente può richiedere il contributo con riferimento ad un unico intervento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione prevista dal comma 7.

5. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s.p.a. su istanza dell'interessato; la predetta società esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e comunica, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'eventuale diniego del contributo dovuto alla mancanza di risorse disponibili sul fondo. In mancanza di tale diniego nei termini previsti, la società concede il contributo nei termini previsti dalla deliberazione di cui al comma 7, ove sussistano i requisiti individuati ai sensi di quest'articolo. L'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; per le istanze presentate a Cassa del Trentino s.p.a. dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 non si applica quanto previsto dal secondo periodo di questo comma.

6. Il contributo è erogato ai richiedenti in unica soluzione previa presentazione della documentazione individuata dalla Giunta provinciale. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere e disciplinare la concessione al beneficiario di un'anticipazione sul contributo spettante.

7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri attuativi di quest'articolo stabilendo, in particolare:

- a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell'istanza di ammissione al contributo;
- b) la tipologia di interventi ammessi a contributo ed il limite minimo e massimo della spesa ammessa;
- c) la percentuale delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 destinata agli interventi realizzati sulla base di

- denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge;
- d) la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelle relative agli interventi in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici;
- e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;
- f) i criteri e le modalità con cui i soggetti già presenti nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, possono optare di beneficiare del contributo di cui a quest'articolo per gli interventi da questo previsti.
8. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere anche il riconoscimento di spese di progettazione dell'intervento, determinando criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.
9. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.
10. Salvo quanto previsto da questo comma, possono essere oggetto di contributo gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Possono comunque essere oggetto di contributo:
- a) i lavori realizzati sulla base di denunce di inizio attività o di concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge purché la denuncia di inizio lavori intervenga dopo tale data;
- b) i lavori realizzati dai soggetti e per gli interventi previsti dal comma 7, lettera f).
11. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sull'unità previsionale di base 65.15.210.

Art. 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a

- rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;
- f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
- g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
- h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.



Intelligent Energy  Europe

PREMIO ILETE

Provincia di Trento



UN CONCORSO SUGLI EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO



Agenzia Provinciale per l'Energia



Provincia Autonoma di Trento

INTRODUZIONE

Il Premio ILETE è promosso all'interno dell'omonimo Progetto europeo, indirizzato ad incrementare la formazione e l'informazione nel settore delle costruzioni a basso consumo energetico.

Le Regioni e i partner europei coinvolti in tale progetto sono:

- Regione Alsazia, Francia (partner capofila)
- KEA, Klimaschutz und Energieagentur, Baden-Wurtemberg, Germania
- UWZ, Handwerkskammer Trier, Germania
- PAT, Provincia Autonoma di Trento, Italia
- Fundacion Labein, Paesi Baschi, Spagna
- ET, Energie Tirol, Austria
- ADETIM, Economic Development Agency of Timis County, Romania
- FWOSIGW, Polonia

Fra le altre azioni previste dal Progetto vi sono tra l'altro:

- l'organizzazione di corsi per tecnici e professionisti;
- l'organizzazioni di seminari per studenti;
- la realizzazione di una piattaforma web accessibile a tutti nella quale sia possibile visionare i vari corsi europei che verranno svolti;
- l'elaborazione di una Guida che illustri la situazione norma-

- tiva a livello europeo, nazionale e regionale;
- la diffusione di materiale informativo;
- l'organizzazioni di incontri e convegni specifici.

OGGETTO DEL CONCORSO

L'obiettivo del concorso è la conoscenza e la divulgazione delle buone pratiche progettuali e realizzative degli edifici costruiti in provincia di Trento che presentino le migliori prestazioni di tipo energetico, unitamente a caratteri formali coerenti con le architetture del territorio.

Sono ammessi a concorrere tutti gli edifici destinati ad uso civile e residenziale (abitazioni, uffici, ecc.) realizzati, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, o in fase di completamento.

Saranno oggetto di valutazione, quindi, gli elaborati progettuali illustrativi del progetto e, in relazione alle finalità divulgative del concorso, ogni supporto esplicativo della realizzazione dell'opera o di una sua parte significativa.

FASI DEL CONCORSO E SOGGETTI PROMOTORI

Nell'ambito del Progetto ILETE, sono previste due fasi temporali:

1. la prima, da svolgersi presso le singole Regioni, a cura del partner locale;

2. la seconda, riservata ai progetti vincitori delle fasi regionali, da svolgersi presso e a cura della Regione capofila del Progetto.

SOGETTI PARTECIPANTI

Il soggetto titolato a presentare la candidatura nonché il referente a tutti gli effetti nei confronti dell'organizzazione del concorso è il Committente dell'edificio, mentre la menzione riporterà:

- il Committente;
- il Progettista delle opere;
- la/le Impresa/e esecutrice/i dei lavori ritenuti dal proponente maggiormente significativi e/o innovativi.

L'esposizione del progetto potrà essere indistintamente eseguita da uno qualsiasi dei soggetti sopra riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti presentati saranno valutati in funzione dei criteri sotto elencati.

Nr.	Criterio	Punti max.
1	Prestazione energetica; <i>Fabbisogno di energia dell'edificio EP (kWh/mq anno)</i>	20
2	Soluzioni tecniche innovative, integrazione progettisti e imprese <i>Tecnologie edilizie e impiantistiche innovative, integrazione fra aspetti impiantistici ed edilizi, partecipazione delle imprese esecutrici</i>	30
3	Coerenza dei caratteri formali e ambientali con l'architettura locale	20
4	Comunicazione del progetto, aspetti formativi, media utilizzati <i>Valenza formativa della comunicazione, media utilizzati, completezza</i>	30

Il criterio della prestazione energetica va dimostrato con una certificazione energetica, ai sensi delle norme vigenti, o con documentazione tecnica di valutazione energetica delle prestazioni.

È previsto un unico vincitore, individuato dal maggiore punteggio ottenuto.

ELABORATI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli elaborati progettuali dovranno contenere:

- 1 tavola di progetto formato max A1 per l'esposizione del progetto edilizio;
- 1 tavola di progetto formato max A1 con eventuali particolari costruttivi edilizi/impiantistici, schemi di calcolo, simulazioni;
- presentazione del progetto su supporto digitale (per es. in Power-point), corredato da eventuali schemi, plastici, fotografie, filmati, ecc.;
- relazione sommaria del progetto e delle opere realizzate (max. 3 pagine A4).

Le tavole dovranno essere montate su supporto rigido, recante il banner "Intelligent Energy Europe", il logo "ILETE" ed il logo "PAT" che saranno messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia Provinciale per l'Energia.

La consegna degli elaborati, in forma libera, dovrà avvenire nel periodo dal 01 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010 al seguente indirizzo:

Agenzia Provinciale per l'Energia
Servizio pianificazione energetica ed incentivi
Via Gilli, 4 - 38100 Trento
c.a. ing. Daniele Biasioni

Gli elaborati presentati resteranno di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

I progetti verranno valutati da una commissione formata da 6 componenti che provvederà ad identificare le migliori realizzazioni, secondo i criteri ed i punteggi sopra esposti.

La Commissione è composta da:

1. il dirigente del Servizio Pianificazione energetica ed incentivi, con funzione di presidente;
2. un esperto di prestazioni energetiche degli edifici, designato dall'Università di Trento;
3. un rappresentante dell'ANCE Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento;
4. un rappresentante degli Ordini e Collegi professionali;
5. un rappresentante delle Associazioni Artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento;
6. un esperto di architettura locale.

La Commissione stabilisce autonomamente ed in maniera preventiva le proprie modalità di funzionamento ed i criteri di attribuzione dei punteggi. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Servizio Pianificazione energetica ed incentivi della Provincia Autonoma di Trento. È escluso il ricorso legale avverso le decisioni della Commissione esaminatrice.

PREMIAZIONE

Al livello locale, non sono previsti premi in denaro. È prevista invece l'organizzazione di una mostra dei progetti raccolti che si terrà durante la Fiera Domo a Trento nel mese di marzo 2010, in concomitanza di un Convegno realizzato appositamente sulle tematiche degli edifici a basso consumo.

Nel corso del Convegno sarà dato spazio all'illustrazione del progetto vincitore e dei progetti maggiormente significativi. I soggetti rappresentanti del progetto vincitore saranno invitati a presentare la propria opera durante la fase europea del concorso che si terrà a Strasburgo nei giorni 10 ed 11 giugno 2010, concorrendo quindi per il Premio finale del Progetto ILETE.

Le spese di vitto, alloggio e trasferta per la fase finale, sostenute dal rappresentante del progetto vincitore localmente, saranno a carico della Regione Alsazia, partner capofila del Progetto.

INIZIATIVE ULTERIORI

I progetti ritenuti più significativi potranno essere esposti all'interno di una serie di mostre che si terranno sul territorio provinciale.

Inoltre tutto il materiale raccolto verrà utilizzato come fonte documentale ed esemplificativa per le buone pratiche progettuali e costruttive durante corsi e seminari che verranno successivamente attivati.

A

**La redazione
augura a tutti gli
iscritti Buon Natale
e Felice Anno Nuovo**

